



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
- Cosenza -

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 7**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Esame ed approvazione

L'anno **Duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Marzo**, alle ore **16.20** circa, -in continuazione- *a porte chiuse e nel rispetto delle norme anticovid-* nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza dell'**Avv. Giuseppe Santagada**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Carmine Vacca	SI	
2	Giuseppe Russo	SI		11	Cristian Di Dieco		SI
3	Era Rocco	SI		12	Giancarlo Lamensa	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Adele Filardi	SI	
5	Cristina Cosentino	SI		14	Carmine Lo Prete	SI	
6	Francesca Dorato	SI		15	Sara Zicari	SI	
7	Gaetano La Falce		SI	16	Anna De Gaio		SI
8	Giuseppina Grillo	SI		17	Giuseppe Santagada	SI	
9	Giuseppe Oliva	SI					

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**Richiamato** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**Dato atto** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs.267/2000.

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi*

*pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Considerato** che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».*

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

*termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».*

**Ritenuto** quindi necessario istituire il nuovo canone unico patrimoniale a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

**Dato atto** che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

**Viste** le deliberazioni di Consiglio Comunale n.36 del 31/03/1999 e la n.13 del 30/03/2007 in cui veniva adottato il nuovo regolamento delle entrate comunali.

**Visto** il regolamento predisposto composto da n.94 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

**Visto** il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/03/2021, con verbale n.18, acclarato al protocollo dell'ente in data 25/03/2021 al n.7072.

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Accertato che**, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato:*

- esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

**Sentita** la relazione dell'Assessore alle Finanze, Avv. Maria Silella;

**Uditi** gli interventi dei signori Consiglieri comunali Lo Prete -Forza Italia-, del Presidente del Consiglio Santagada, del Consigliere Lamensa -Fratelli d'Italia-, Dorato -Progressisti x Castrovillari-, Russo -Partito Democratico- del Sindaco Lo Polito;

**Dato atto** che sia la relazione che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sono tutti sinteticamente riportati nel precedente verbale n.6, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal **Presidente Santagada**:

Presenti **n.14**

Votanti **n.9**

Favorevoli **n.9**

Astenuti **n.5** (*Santagada, Lamensa, Lo Prete, Filardi e Zicari*)

## D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n.94 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
2. **Dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. **Di stabilire** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
4. **Di dare atto** che il suddetto Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
5. **Di dare atto** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. **Di stabilire** che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
8. **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

9. **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) Al Responsabile del Settore 4 -Tributi- per gli adempimenti di cui al punto 6) della presente;
  - b) Al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - c) All'Ufficio Idrico, Tari, Tosap e Pubblicità;

**Successivamente**, attesa l'urgenza a provvedere, con voti **10 a favore e 4 astenuti** (*Lamensa, Lo Prete, Filardi e Zicari*), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO**

F.to - Dr. Angelo Pellegrino -

**IL PRESIDENTE**

F.to - Avv. Giuseppe Santagada -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 7 del 30 MAR. 2021



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
**- Cosenza -**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**(di competenza del Responsabile del Settore proponente)**

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

*<<Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Esame ed approvazione>>*

***Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.***

Addì 23 MAR. 2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3  
*Economia, Programmazione  
Risorse Finanziarie-Bilancio*  
Dott. Roberto Dibnesalvi

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 7 del 30 MAR, 2021



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**(di competenza del Responsabile del Settore proponente)**

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:


*<<Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Esame ed approvazione>>*

**Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.**

Addi 23 MAR, 2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 3  
*Economia, Programmazione  
Risorse Finanziarie-Bilancio*  
Dott. Roberto Dionesalvi





# COMUNE DI CASTROVILLARI

PROVINCIA DI COSENZA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 18/2021

del 23.03.2021

<b>Oggetto:</b>	Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Esame ed approvazione
-----------------	---

L'anno 2021, il giorno ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, si è riunito, previa regolare convocazione, attraverso l'utilizzo dei canali telematici, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. Francesco RUGIERO	-	Presidente
Dott. Giuseppe OLIVERIO	-	Componente
Dott. Aurelio MIRIELLO	-	Componente

nominati con deliberazione consiliare n. 79 del 18/12/2018, oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni

visti:

- l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- in particolare l'art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/97, il consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;

esaminata la proposta di delibera consiliare con l'allegato schema di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

visto il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Dott. Roberto Dionesalvi in data 23.03.2021, ai sensi degli art. 49 comma 1 e art. 147bis comma 1 del D.lgs 267/2000.

**Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.**

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Francesco RUGIERO-	Presidente
Dott. Giuseppe OLIVERIO-	Componente
Dott. Aurelio MIRIELLO-	Componente

Il presente documento viene firmato digitalmente.

## AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il .....-6.APR.2021....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data .....-6.APR.2021....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comune  
*Giuseppe Bonifati*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 6 APR. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE  
- Angelo Pellegrino -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Pellegrino".